



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 96

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 31 maggio 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 6

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

*Plenaria* . . . . . Pag. 7

4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare):

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . » 11

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Plenaria* . . . . . Pag. 12

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)* . . . . . » 14

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 15

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 21

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	36
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	42
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	48
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	50

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	60
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	61
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	61

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	63

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria**

**15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Sostituzione di senatore della regione Lombardia**

A seguito delle dimissioni del senatore Carlo Cottarelli, approvate dal Senato nella seduta odierna, si è reso vacante nel collegio plurinominale n. 2 della regione Lombardia un seggio che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, – su conforme relazione della senatrice AMBROGIO (*FdI*) – va attribuito al candidato che nella medesima lista « Partito democratico-Italia democratica e progressista », cui apparteneva il senatore dimissionario, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

Sulla base dell'elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio elettorale regionale della Lombardia, si accerta che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista è Cristina Tajani, alla quale pertanto va attribuito il seggio vacante.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari)  
e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 31 maggio 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato  
CRAXI*

*Orario: dalle ore 8 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, AMMIRAGLIO GIUSEPPE CAVO DRAGONE, SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 1° MAGGIO 2023, AI SENSI DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145 (DOC. XXV, N. 1 E DOC. XXVI, N. 1)*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria****1<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**FAZZONE***Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REDIGENTE*

**(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, illustra il disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi, in particolare, sulle parti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 1 elenca i principi, mentre l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L'AGCOM trasmette quindi alla

procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono le previsioni di cui all'articolo 3. Tale disposizione, al comma 1, novella l'articolo 171-*ter*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, prevedendo che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

L'articolo 3 richiamato, al comma 2, modifica l'articolo 131-*bis*, terzo comma, numero 4), del codice penale, al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge. L'articolo 171 della legge n. 633 punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, fra le altre: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare. Con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 sono puniti, sempre ai sensi dell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, coloro che commettono i reati testé elencati sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.



Inoltre, il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 621 novella l'articolo 174-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

È, altresì, novellato il comma 2 dell'articolo 174-ter della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.

L'articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione.

Di ulteriore rilievo per la Commissione giustizia è poi l'articolo 5, il quale punisce l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

In proposito ricorda che il richiamato comma 31 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7, comma 1, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCOM, prevede l'aumento di 10 unità della pianta organica (1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa), mentre il comma 2 reca la copertura finanziaria a ciò necessaria.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, illustra il contenuto del disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, che riproduce il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, apportandovi alcune modifiche.

In primo luogo, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Tra le altre differenze, all'articolo 1, tra i principi che devono essere perseguiti dalla Repubblica si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale.

All'articolo 2, si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi.

L'articolo 4 reca una più ampia riscrittura del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore.

All'articolo 7, comma 4, si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono esse destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **COMMISSIONI 4<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE**

**4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione  
agroalimentare)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10*

*AUDIZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
DEL COMMERCIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, LEOPOLDO RUBINACCI*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria****71<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
TOSATO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 30 maggio, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**IN SEDE REDIGENTE****(282) CROATTI e altri. – Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 25 maggio, sono stati approvati gli articoli 1, 4 e 5, nonché gli emendamenti 2.1 e 3.100.

Sui predetti emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso, nella giornata di ieri, un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, pone quindi in votazione l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.1.

La Commissione approva.

Successivamente, viene posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.100.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Cataldi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente ed apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE dispone quindi la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,55.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce in merito alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

Si è convenuto di proseguire, nella giornata di domani, a partire dalle ore 12, le audizioni sui disegni di legge n. 615 e abbinati sull'autonomia differenziata; le successive audizioni si terranno poi nella giornata di martedì 6 giugno, per esaurirsi in tale data.

È stato confermato che, nella giornata di martedì 6 giugno, a partire dalle ore 12, si terranno, in sede di Ufficio di Presidenza, alcune audizioni informali per acquisire elementi informativi connessi all'esame del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (A.S. 622).

Le sedute della prossima settimana saranno dedicate al seguito dei provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno, oltre che all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge n. 615 e abbinati sull'autonomia differenziata. Al riguardo, è stata prospettata la possibilità, da parte dei Gruppi, di comunicare, entro il prossimo martedì 6 giugno, i

nominativi dei senatori, anche facenti parte di altre Commissioni, che desiderassero intervenire in discussione generale.

Altresì, su richiesta della senatrice Pirovano, saranno inseriti all'ordine del giorno i disegni di legge n. 370 (*Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia*) e n. 346 (*Istituzione della Giornata delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*).

Si prenderanno poi contatti con la Presidenza della 3<sup>a</sup> Commissione per valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 423 (*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*) e di eventuali disegni di legge connessi.

Infine, resta confermato per le ore 9 di domani, giovedì 1<sup>o</sup> giugno, il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 57 e abbinati sulla riforma delle province.

La Commissione prende atto.

#### SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 31 maggio, e per le ore 8,45 di domani, giovedì 1<sup>o</sup> giugno, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Vice Presidente  
TOSATO*

*Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,55*

#### PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria**

**54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*

*(364) Claudio BORGHI e altri. – Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza*

*(645) LISEI e altri. – Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è aperta la discussione generale congiunta, al termine della quale la Commissione potrà decidere su come organizzare l'ulteriore prosieguo dei lavori.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), richiamando i contenuti dell'intervento da lui svolto nella seduta di ieri, ribadisce l'opportunità di procedere sollecitamente all'approvazione del disegno di legge n. 693, recante sanzioni amministrative per potenziare la risposta dello Stato nei confronti del danneggiamento dei beni artistici e culturali. D'altra parte,

come già sottolineato, il comma 7 del provvedimento sembra risolvere anche il problema di non duplicare sanzioni sullo stesso fatto criminoso.

Gli altri due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, intervengono su una disciplina penale che merita, a suo avviso, un esame più approfondito da svolgersi in una sede separata.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo la scelta di disgiungere l'esame del disegno di legge d'iniziativa del Governo al fine di pervenire a una sua sollecita approvazione, invita la Commissione a mantenere comunque viva l'attenzione sull'opportunità di introdurre delle modificazioni alla normativa penale vigente, cosa sulla quale anche l'Esecutivo potrebbe essere d'accordo.

Il senatore BERRINO (*FdI*) osserva che la scelta di privilegiare la sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento governativa non pregiudica, in linea di principio, un'ulteriore riflessione sui contenuti degli altri due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno; la parte penale, infatti, merita un più approfondito esame.

Ad avviso del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) l'approccio tenuto dalle forze politiche di maggioranza appare connotato da profonda incoerenza. Con il disegno di legge n. 693 il Governo ha infatti adottato una precisa linea di intervento (peraltro condivisibile, in quanto esplora la possibilità di tutelare i beni culturali ed artistici senza ricorrere per forza alla sanzione penale), tuttavia sconfessata proprio dagli altri due disegni di legge presentati dai Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, volti a privilegiare, invece, l'uso dello strumento penale.

Inoltre, il disgiungimento del disegno di legge n. 693 darebbe luogo ad un incomprensibile appesantimento dei lavori della Commissione, chiamata a pronunciarsi più volte, in tempi diversi, sul medesimo argomento e ciò a detrimento della trattazione di altre tematiche di pari se non superiore urgenza.

Alle considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto si associa il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), osservando che il trattare separatamente due questioni vertenti sulla medesima tematica (l'imbrattamento dei beni artistici), non sarebbe metodo improntato a coerenza e non garantirebbe un efficace e proficuo svolgimento dei lavori.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, proseguire congiuntamente l'esame dei provvedimenti in titolo, all'interno del quale il Governo e le forze politiche di maggioranza si assumeranno la responsabilità di definire la linea politica da seguire.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ricorda che l'Italia, in quanto Paese aderente alla convenzione di Nicosia (stipulata nel maggio 2017), ha già introdotto, con la legge n. 22 del 2022, delle specifiche norme penali a tutela dei beni culturali ed artistici, norme che sarebbero, pertanto,



già pienamente applicabili. Peraltro, l'opportunità di una revisione della predetta normativa è stata sottolineata anche nel ciclo di audizioni appena conclusosi.

Stante quanto precede, il disegno di legge n. 364 non dà luogo ad alcuna contraddizione, ponendosi semplicemente nel solco di quanto stabilito a Nicosia nel 2017, e mirando a scoraggiare comportamenti, quali l'imbrattamento dei beni artistici, da un lato moralmente discutibili e dall'altro lesivi non solo del patrimonio culturale, ma della stessa dignità del Paese. Ritiene pertanto che l'intero *corpus* normativo debba essere rivisto anche sotto il profilo penale.

Si associa infine a quanto prima osservato dalla senatrice Stefani.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) rimarca l'opportunità di procedere congiuntamente l'esame dei provvedimenti in titolo, individuando tra essi un testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Ad avviso del senatore RASTRELLI (*FdI*) il dato politico emergente è l'assoluta e indifferibile necessità di tutelare il patrimonio culturale ed artistico del Paese di fronte ai recenti e crescenti atti di vandalismo.

Il Governo, da questo punto di vista, ha altresì privilegiato un approccio corretto ed improntato a favorire un ampio dibattito, presentando un disegno di legge ordinario e non ricorrendo, per contro, allo strumento della decretazione d'urgenza. In particolare, il disegno di legge n. 693, proprio allo scopo di rafforzare la tutela del patrimonio artistico, introduce un doppio binario sanzionatorio, affiancando alla già vigente sanzione penale un'ulteriore sanzione amministrativa, i cui proventi economici (derivanti dall'applicazione), potranno essere immediatamente destinati al ripristino dei beni danneggiati.

Gli ulteriori disegni di legge iscritti all'ordine del giorno rimeditano invece le attuali scelte di politica criminale, partendo dal presupposto che il disvalore attribuibile al comportamento volto a danneggiare un bene artistico non può esaurirsi nella vigente fattispecie del danneggiamento aggravato e ciò può richiedere un ragionamento più complesso.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), precisa che il proprio intervento riguardava, nello specifico, l'opportunità – ferma restando la piena discrezionalità del Parlamento di legiferare come meglio ritenga – di improntare la trattazione a criteri di razionalità e di buon andamento dei lavori, evitando inopportune duplicazioni.

Sarebbe pertanto giusto proseguire la discussione congiunta, esaurendo la trattazione delle materie su cui la Commissione interviene di tutte problematiche inerenti alla tutela dei beni artistici da atti di vandalismo e consentendo, poi, alla Commissione di dedicarsi all'approfondimento di ulteriori – e parimenti importanti – materie di sua competenza.

Il senatore BERRINO (*FdI*) ribadisce il proprio avviso a procedere sul disegno di legge governativo una volta terminata la discussione congiunta.

Il vice ministro SISTO osserva che il disegno di legge governativo non dà luogo a nessuna diminuzione di tutela, limitandosi ad affiancare alla vigente normativa penale delle specifiche sanzioni amministrative in grado di colpire rapidamente e direttamente gli autori degli atti vandalici contro il patrimonio artistico e culturale del Paese essendo preferibile, pertanto, concentrare l'esame *in primis* sul provvedimento d'iniziativa governativa.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) ribadisce che il pur apprezzabile intervento del Governo sembra porsi in aperta contraddizione con i disegni di legge presentati, sul punto, dalle stesse forze politiche di maggioranza, che incentrano l'intervento sulla modifica della normativa penale.

Il vice ministro SISTO precisa a sua volta che le due tematiche (revisione della normativa penale e introduzione di sanzioni amministrative), non risultano in contraddizione, essendo comunque sinergiche e complementari.

Il PRESIDENTE, nel rammentare che la discussione generale ha comunque un carattere unitario e che nelle prossime sedute un ulteriore apporto al dibattito potrà essere dato dalla replica, in qualità di relatrice, della presidente Bongiorno, dichiara infine conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148**

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(298) FINA. – Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti.

Il relatore RAPANI (*FdI*) rammenta che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, ed in particolare quelli frutto dell'iniziativa di consigli regionali, trovano la loro ragione d'essere nel fallimento della cosiddetta « legge Severino », che, operando esclusivamente in funzione del contenimento della spesa pubblica, ha soppresso numerosi tribunali senza tenere conto delle esigenze concrete dei territori. A ciò si affiancano le esigenze infrastrutturali manifestate da numerosi presidenti di tribunale e dalle procure che lamentano di non poter operare con le strutture esistenti.

Stante quanto precede, sarebbe opportuno, a suo avviso, procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato nel quale delineare a livello generale i criteri da adottare per la ridefinizione della geografia giudiziaria.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) concorda sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) osserva che la tematica trattata dai disegni di legge è assai complessa e richiederebbe un'analisi ponderata, oltre che una trattazione in maniera organica. In ragione di ciò, andrebbe previamente effettuata un'indagine conoscitiva per verificare in concreto gli effetti della legge Severino e avere dall'Esecutivo informazioni più circostanziate sull'esito di quella riforma.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli osservando che, pur nella legittima esigenza di valutare criticamente la legge Severino, è necessario altresì non porre rimedio ad eventuali lacune in maniera episodica, facendo perno su analisi eccessivamente circoscritte e rischiando di commettere altri errori.

Ribadisce pertanto l'opportunità di svolgere una compiuta attività conoscitiva sulla normativa di riferimento, avendo altresì particolare riguardo alle esigenze di copertura finanziaria.

Ad avviso del senatore BERRINO (*FdI*), la necessaria attività conoscitiva potrebbe già essere compiuta in seno al Comitato ristretto.

Rileva inoltre che i disegni di legge all'esame della Commissione sono frutto dell'iniziativa di regioni sia del nord che del sud Italia (Abruzzo, Lombardia, Toscana, Calabria e Campania): ciò a testimonianza dell'ampio (e negativo) impatto avuto dalla legge cosiddetta Severino sul territorio nazionale.

Nell'associarsi a quanto rilevato dal relatore, osserva infine che le tematiche inerenti alla geografia giudiziaria non possono, in ogni caso, essere ridotte ad un mero discorso di contenimento della spesa pubblica,

per quanto anche quest'ultimo aspetto debba essere tenuto in debita considerazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria**

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM (2022) 542 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 8, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, accoglie in alcuni punti le proposte di modifica avanzate ieri dalla senatrice Murelli.

In particolare, al quarto capoverso accoglie l'idea di evidenziare che l'azione è comunque degli Stati membri, aggiungendo la parola « coordinata », con riferimento all'azione degli Stati per la qualità dell'aria in Europa.

Al settimo capoverso, relativo al principio di sussidiarietà, accoglie la proposta di integrazione, ma sostituendo le parole « un certo grado di flessibilità » con le parole « un margine di flessibilità ».

Infine, al nono capoverso, relativo alla proroga prevista all'articolo 18, relativa al rispetto dei valori limite fissati, accoglie la precisazione sui criteri in base ai quali modulare la proroga, proponendo quindi di inserire le parole « in particolare laddove risulti necessario intervenire con misure importanti, adeguate al grado di inquinamento ».

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) suggerisce di sostituire la parola « flessibilità » con « discrezionalità ».

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) conviene sulle riformulazioni proposte.

La relatrice BEVILACQUA (*M5S*) riformula di conseguenza lo schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato nella precedente seduta.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (n. COM (2023) 94 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della riso-

luzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 9, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione già illustrato nella precedente seduta.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. COM (2022) 732 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che reca modifiche alla direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, ricordando come l'esame in questa Commissione è stato avviato a metà marzo e ha permesso di svolgere un intenso dibattito.

La nuova proposta inserisce aspetti normativi innovativi e apporta modifiche orientate ad affrontare in maniera più efficace la persistente domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo alimentate da vittime di tratta di esseri umani. Tali criticità, sebbene parzialmente arginate dalle norme nazionali e transnazionali esistenti, non risultano essere state completamente eradiccate e continuano a rappresentare una violazione dei diritti fondamentali degli individui che necessita un intervento urgente e comprensivo.

Ricorda quindi che il 17 febbraio 2023 è pervenuta la relazione del Ministero della giustizia, inviata ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, che valuta positivamente la proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale non ravvisando profili di criticità.

Nella relazione del Ministero della giustizia si includono, altresì, indicazioni relative a quali disposizioni richiedano un adeguamento dell'ordinamento nazionale. Tenuto conto che diverse fattispecie di reato recate dalla direttiva modificata sono già incluse nell'ambito dei reati previsti dalla normativa italiana, preme fare un riferimento al novello articolo 18-

*bis* della direttiva, il quale configura l'introduzione di reati connessi alla consapevolezza, nella fruizione di servizi oggetto di sfruttamento, che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani.

Su questo punto rileva indicare che l'elemento della consapevolezza potrebbe risultare ostico da provare, per il suo carattere soggettivo, e che, in fase di recepimento della direttiva, mediante la prossima Legge di delegazione europea, si ritiene opportuno tenere conto della diversa natura delle fattispecie criminose considerate, in quanto in alcune di esse l'elemento della consapevolezza può essere implicito e la presenza di sfruttamento può essere più o meno facilmente individuabile. Occorrerebbe, inoltre, tenere conto delle diverse modalità di individuazione dei soggetti imputabili.

Il principio di sussidiarietà può dirsi rispettato per via del carattere transnazionale dei reati da perseguire, soprattutto se si considera anche la loro eventuale perpetrazione tramite strumenti elettronici *online*. In tale contesto, gli obiettivi di prevenzione, contrasto e repressione sono conseguiti in maniera più efficace ed efficiente a livello unionale, rispetto al livello esclusivamente nazionale.

Similmente, il principio di proporzionalità risulta rispettato, in quanto il Governo ritiene che le previsioni della proposta di direttiva costituiscano una misura necessaria a rispondere alle esigenze emerse negli anni recenti relative all'aumento dei casi di tratta di esseri umani in ambito non previsti dalla direttiva originaria.

Risultando scadute il 22 marzo le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, l'esame del provvedimento rientra nell'ambito del dialogo politico.

La proposta è stata vagliata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, le quali non hanno ravvisato criticità.

In conclusione, ferma restando la conferma dell'orientamento favorevole della Commissione circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame, si ricorda l'opportunità di tenere conto dell'esigenza, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, di fissare adeguati principi e criteri direttivi che rispondano alla necessità di assicurare che la previsione del novello articolo 18-*bis* sia accolta nell'ordinamento nazionale congiuntamente a doverose precisazioni relative non solo al preciso delineamento del reato dell'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento, ma anche alla distinzione in base alla natura della fattispecie e alla qualità dei soggetti imputabili.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede il rinvio della conclusione dell'esame, sottolineando la delicatezza della tematica e la necessità di proseguire nel lavoro di approfondimento degli aspetti giuridici insiti nella proposta.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) condivide la proposta di rinvio, con riguardo all'elemento soggettivo del reato che merita approfondi-



mento e che, come evidenziato dal Presidente relatore, potrà essere delineato normativamente nella prossima legge di delegazione europea.

A tale riguardo, evidenzia peraltro l'oggettivo ritardo nella presentazione alle Camere del relativo disegno di legge che, ai sensi della legge n. 234 del 2012, sarebbe dovuta avvenire entro il 28 febbraio. È quindi importante conoscere dal Governo la tempistica della sua presentazione.

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alla richiesta di informazioni anche in merito alla presentazione del disegno di legge europea, ricordando peraltro che, in base alle ultime modifiche apportate alla legge n. 234 del 2012, è prevista la possibilità di più disegni di legge volti all'adempimento degli obblighi europei nel corso dell'anno solare.

Il PRESIDENTE, nel convenire sulla richiesta di rinvio della conclusione dell'esame per consentire ulteriori approfondimenti, si riserva di informare la Commissione sulla tempistica di presentazione alle Camere dei disegni di legge « europei » da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE  
EUROPEA N. COM(2022) 542 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-  
bis*, n. 8) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI  
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminata la proposta di direttiva in titolo, relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2022) 542);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4<sup>a</sup> Commissione e della relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

premessi che:

la base giuridica della proposta è individuata negli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che autorizzano l'UE ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

il controllo dell'inquinamento atmosferico ha per sua natura una connotazione transfrontaliera e che, pertanto, gli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella proposta non possono essere conseguiti in misura adeguata dagli Stati membri singolarmente, ma richiedono un'azione coordinata a livello di Unione europea;

considerato che:

nel 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle linee guida sulla qualità dell'aria in cui ha evidenziato le evidenze epidemiologiche di una possibile correlazione tra inquinamento atmosferico e importanti effetti sulla salute umana e la mortalità, definendo tra l'altro dei valori limiti inferiori per l'esposizione a determinati inquinanti;

la proposta fa proprie le linee guida sopra menzionate, stabilendo *standard* intermedi per l'anno 2030 per giungere entro il 2050 a un pieno allineamento con le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria,

ritiene che:

la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto, come evidenziato in premessa, l'inquinamento atmosferico ha una natura tran-

sfrontaliera, in quanto quello prodotto in uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato anche negli altri Stati membri e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo, che lasci tuttavia un margine di discrezionalità agli Stati membri per consentire di tenere in considerazione le singole specificità;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità si formulano le seguenti osservazioni:

relativamente al rispetto dei nuovi parametri previsti dall'articolo 13, in cui vengono introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo (arsenico, nichel, cadmio e benzo(a)pirene contenuti nella frazione PM10 del particolato atmosferico), ad eccezione dell'ozono, e sono introdotte soglie di allerta per l'esposizione a breve termine a livelli particolarmente alti di PM10 e PM2,5, in aggiunta alle soglie di allerta già esistenti per il biossido di azoto (NO2) e il biossido di zolfo (SO2), risulta necessario tenere in considerazione le peculiarità di alcune zone del territorio italiano, in cui per proprie caratteristiche orografiche, climatiche e micro-meteorologiche è oggettivamente critico e difficile il raggiungimento dei limiti proposti, perlomeno a breve termine;

di conseguenza, la proroga per il rispetto dei limiti, prevista dall'articolo 18, che riconosce un trattamento differenziato per le peculiarità territoriali, dovrebbe essere non tassativamente fissata in 5 anni, ma essere modulabile in riferimento agli scenari di rientro che tengano conto in maniera realistica dei tempi necessari per ottenere risultati di risanamento atmosferico efficaci, in particolare laddove risulti necessario intervenire con misure importanti, adeguate al grado di inquinamento, soprattutto al fine di non creare effetti distorsivi sui territori, e dovrebbe basarsi non solo esclusivamente sul raggiungimento o meno dei limiti qualitativi, ma anche sugli obiettivi di riduzione della popolazione esposta a rischio, come già previsto dal richiamato articolo 13 per la progressiva riduzione del particolato fine e del biossido di azoto e come effettuato dagli studi sulla valutazione di impatto condotti dalla Commissione europea che rilevano come, pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a tutti i comparti (trasporti, industria, riscaldamento, agricoltura), e con lo scenario « MTRF » – *Maximum Technical Feasible Reduction* (Massima Riduzione Tecnica Fattibile), non sia possibile ridurre al 2030 dell'80 per cento tutte le emissioni, derivandone chiaramente la necessità che tale riduzione delle emissioni sia da perseguire su un tempo sufficientemente lungo;

sempre in riferimento agli *standard* qualitativi dell'aria, si auspica una rimodulazione delle modalità di rilevamento in quanto essi considerano solo la massa del particolato atmosferico e non la tossicità dei composti ivi contenuti, la quale può essere grandemente variabile in dipendenza dalla sorgente e dalle caratteristiche chimiche degli stessi. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di criteri di rilevamento della tossicità differenziale del particolato proveniente da fonti diverse, in

modo da realizzare politiche di riduzione delle emissioni pienamente coerenti con le finalità di protezione della salute;

nelle more della revisione della normativa vigente relativa alla qualità dell'aria, si auspica che il legislatore europeo ponga in essere le necessarie azioni al fine di delineare anche un quadro normativo chiaro relativamente alla qualità dell'aria in ambienti chiusi, cosiddetta « aria *indoor* », facendo seguito a quanto evidenziato nella « *Air Pollution Strategy* » relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto superiore di sanità – Gruppo di studio nazionale inquinamento *indoor*;

infine, sempre a livello europeo, si ritiene necessaria l'introduzione di norme comuni armonizzate per il controllo delle emissioni odorigene moleste, prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi, gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti. È opportuno valutare una normativa comune e tecnologie strumentali adeguate, al fine di garantire un'attività omogenea degli enti controllori, nonché valutare l'introduzione di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene, collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni, come già sperimentato in alcune regioni italiane, per esempio in Sicilia con il progetto NOSE sviluppato dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (ISAC-CNR) in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sicilia (ARPA Sicilia) a supporto delle attività di controllo da eseguire sul territorio riguardo ai miasmi olfattivi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro;

considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;

considerato, inoltre, che:

– il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

– il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui, in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;

– l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino

a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;

– l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

– l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023;

ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024;

tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che « ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione » e al punto 14 che « chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro », nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella raccomandazione specifica per l'Italia 2023 (COM(2023) 612) e nella relazione 2023 relativa all'Italia (SWD(2023) 612);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospen-

sione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili;

in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio;

a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva;

in riferimento alla raccomandazione specifica per l'Italia relativa al 2023, si evidenzia che questa indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato a tutti i livelli di reddito rispetto ad altri Stati membri dell'Unione europea. Tale riduzione dovrebbe essere attuata mantenendo la neutralità di bilancio con il ricorso ad altre fonti di copertura meno penalizzanti per la crescita, come i beni immobili, l'IVA e l'autorizzazione per l'uso di beni demaniali costieri. La dinamica della produttività del lavoro resta una questione primaria, ma si prevede un suo graduale miglioramento, grazie all'attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel PNRR. Permangono inoltre problemi strutturali nel mercato del lavoro, sebbene questo abbia dimostrato resilienza durante la crisi pandemica anche grazie al sostegno delle politiche pubbliche. Al riguardo, le riforme e gli investimenti del PNRR sono destinati a migliorare le politiche attive del mercato del lavoro, a contrastare il lavoro non dichiarato e a promuovere l'inclusione sociale delle persone vulnerabili.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-  
NIONE EUROPEA N. COM(2023) 94 DEFINITIVO (*Doc.*  
*XVIII-bis*, n. 9) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI  
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminata la proposta COM(2023) 94, volta a sostituire, con lo strumento del regolamento, la direttiva 2014/61/UE (cosiddetta direttiva BCRD, *Broadband Cost Reduction Directive*) sulla riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità, al fine di rafforzarne l'efficacia nel perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 « Percorso verso il decennio digitale », i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G;

considerato che essa si propone di:

- porre rimedio all'eccessiva diversità tra le normative degli Stati membri, e talvolta anche internamente ai singoli Stati, sull'installazione delle reti ad altissima capacità, con considerevoli margini di esclusioni o esenzioni, che crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
- ottimizzare la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, per agevolare l'installazione delle reti ad altissima capacità, e a realizzare uno snellimento delle relative procedure amministrative, attraverso una loro maggiore semplificazione, coerenza e digitalizzazione;

considerato, con riguardo al patrimonio artistico, storico e archeologico che:

- l'articolo 3 della proposta, relativo all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, specifica al paragrafo 6 la non applicazione dell'obbligo di dare accesso agli operatori di rete, agli edifici pubblici di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico, oltre che per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Lo stesso paragrafo prevede, a tal fine, che gli Stati membri individuano in modo proporzionato tali edifici nel loro territorio pubblicandolo attraverso uno sportello unico e notificandolo alla Commissione europea;
- l'articolo 7, paragrafo 9, consente agli Stati membri di derogare al futuro atto di esecuzione della Commissione europea, relativo alle



categorie degli elementi di rete non soggette ad alcuna autorizzazione, per gli edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico protetti in conformità alla legislazione nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica;

considerato che la proposta è oggetto di esame da parte di altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tra cui la Camera dei deputati che ha approvato un parere motivato;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

valutato che dalla proposta di regolamento dovrebbe derivare un impatto positivo per gli operatori di reti di comunicazione elettronica in termini di una riduzione significativa degli oneri amministrativi e di un risparmio sui costi di diffusione delle VHCN, che potrebbe consentire loro di espandere ulteriormente le proprie reti o di praticare riduzioni dei prezzi al dettaglio per incrementarne la diffusione;

valutato, inoltre, che dal punto di vista degli utenti, i consumatori dovrebbero trarre benefici diretti legati in particolare all'obbligo di installare l'infrastruttura fisica all'interno dell'edificio e alla disponibilità di cablaggi interni che dovrebbero consentire di ridurre i costi infrastrutturali, accelerare il processo di sottoscrizione di un servizio di abbonamento e ridurre i costi di connessione al momento dell'attivazione della linea, nonché di beneficiare di una maggiore concorrenza nei servizi a banda larga Gigabit nelle aree più densamente popolate;

ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole circa il rispetto del principio di sussidiarietà, con le seguenti osservazioni critiche inerenti al rispetto del principio di proporzionalità.

In merito alla scelta dello strumento del regolamento, rispetto alla vigente direttiva, la proposta risulta disciplinare l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e della gestione e regolamentazione dei servizi pubblici, rendendo problematico l'adattamento dell'ordinamento italiano al regolamento.

In particolare, l'applicazione del regolamento impatta sul funzionamento di diversi enti e amministrazioni locali, dotati di autonomia nell'ordinamento nazionale, aventi competenze su aspetti specifici che interessano la salute, la sicurezza, nonché la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, che peraltro rientrano nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE.

L'impatto a livello di costi e l'effettiva possibilità di implementazione delle misure previste, nelle tempistiche stabilite, rende l'attuazione della proposta onerosa anche alla luce dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso,

inclusi operatori di settori diversi da quello delle comunicazioni elettroniche e, peraltro, in larga parte partecipati da pubbliche amministrazioni o enti statali. Si tratta in particolare degli « operatori di rete », come definiti all'articolo 2 della proposta, di reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, di fognature, di trattamento delle acque reflue, di sistemi di drenaggio, riscaldamento e di trasporto, nonché di proprietari di ogni « infrastruttura fisica » tra cui cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, tralicci, edifici pubblici e arredi stradali.

Occorre poi tenere conto degli ulteriori oneri che potrebbero derivare dalla necessità di assicurare protezione alla sicurezza e all'integrità della rete e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali dei gestori di pubblici servizi.

Inoltre, la proposta è suscettibile di produrre un significativo impatto sulle modalità e le tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. A tale proposito, occorre sottolineare che la proposta prevede un termine di 15 giorni per valutare la completezza della domanda e che sono previste anche ipotesi di risarcimento del danno da ritardo amministrativo, in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

Un certo onere deriverà poi dall'obbligo di realizzare un unico punto di accesso digitale nazionale (SIP – *Single information point*), per l'esercizio online di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento, nel quale integrare i servizi di più amministrazioni pubbliche, i cui costi non sono quantificati nella valutazione d'impatto del regolamento.

Inoltre, si evidenzia che l'obbligo di introdurre misure di semplificazione e di liberalizzazione, per la realizzazione di opere edilizie, potrebbe comportare ripercussioni sulla tutela di altri interessi pubblici meritevoli di protezione giuridica, quali la sicurezza, la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto riguarda la tempistica di applicazione del regolamento, i sei mesi dall'entrata in vigore appaiono particolarmente ristretti rispetto agli interventi che si rendono necessari per allineare le procedure interne di installazione di reti alla nuova normativa. Ciò riguarda, in particolare modo, il progetto di costituzione del citato punto unico digitale SIP, le cui tempistiche di realizzazione potrebbero non essere compatibili con quelle individuate nella proposta.

Appare inoltre discutibile l'estensione dell'applicazione dei diritti e doveri previsti dal regolamento per gli operatori di rete tradizionali, anche ai gestori di rete passiva quali per esempio le cosiddette *tower company*, quando non risulta che il settore dell'affitto di tali elementi di rete passiva sia caratterizzato da fallimenti di mercato tali da richiedere la fissazione imperativa del prezzo ai sensi dell'articolo 3 della proposta. Sembra quindi opportuno chiarire meglio il concetto di operatore di rete, mantenendolo distinto dai gestori di elementi accessori alla rete, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica.

Gli obblighi di relazione alla Commissione europea previsti dalla proposta comportano un consistente sforzo economico e amministrativo

per il coordinamento tra le amministrazioni nazionali e locali che dispongono dei dati necessari.

In conclusione, pur considerando la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, i profili critici sottolineati meriterebbero di essere affrontati in maniera approfondita, relativamente al riparto delle competenze nella gestione delle procedure di autorizzazione e nella gestione del SIP, nonché riguardo ai costi e all'effettiva realizzazione delle misure prescelte, al fine di valutare la proposta sulla base della sua reale possibilità di implementazione. Tale interlocuzione permetterebbe di parametrare al meglio gli effetti dell'applicazione della normativa europea e gli interventi normativo-regolamentari, nonché di carattere economico e finanziario, che ciascun livello di governo è tenuto a prevedere per garantire l'implementazione delle misure proposte.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria**

**82<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(660-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo sul testo è posta ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica a corredo del disegno di legge afferma che, atteso il tenore prevalentemente ordinamentale dell'articolo, le relative disposizioni non risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 2, recante le finalità del disegno di legge, occorre chiedere conferma al Governo che l'attribuzione alle Regioni interessate di ulteriori funzioni, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, risulta subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi alle sole materie oggetto del trasferimento.

Con riferimento all'articolo 2, recante il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, con specifico riguardo al comma 4, occorre valutare l'esigenza di prevedere espressamente, sullo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, atteso che il suddetto schema è corredato, ai sensi del precedente comma 3, di una relazione tecnica redatta secondo la legge di contabilità anche ai fini della verifica delle clausole di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8. Occorre valutare altresì l'opportunità di introdurre la procedura del « doppio parere », ossia l'ulteriore trasmissione alle Commissioni dello schema eventualmente modificato prima dell'approvazione della versione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

In relazione all'articolo 3, in tema di determinazione dei LEP, con riguardo al comma 2, occorre valutare l'esigenza di prevedere espressa-

mente, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, attesa la rilevanza finanziaria della determinazione dei costi e fabbisogni *standard*. Occorre valutare altresì l'opportunità di introdurre, anche in questo caso, la procedura del « doppio parere ».

In relazione all'articolo 4, comma 1, chiede conferma al Governo che, per il trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni standard riferiti ai relativi LEP.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2: al riguardo, chiede innanzitutto al Governo conferma che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna Regione richiedente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come si desume dal rinvio all'intesa, anche in relazione alla formulazione del successivo articolo 7, comma 5, di cui va valutata la compatibilità.

Occorre inoltre valutare l'inserimento del divieto di corrispondere ai componenti della suddetta Commissione compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, nonché la previsione che alle spese di segreteria e di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In alternativa, va indicata la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Il comma 2 prevede che l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Al riguardo, rileva che con le compartecipazioni le Regioni potrebbero non avere quel margine di manovrabilità derivante dalla potestà di variazione delle aliquote tipico dei tributi propri: su tale profilo, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 6, concernente l'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, in relazione alla possibilità che tale attribuzione possa determinare il venir meno di economie di scala dovute alla presenza di costi fissi indivisibili legati all'erogazione dei servizi, chiede di fornire elementi di rassicurazione che tale attribuzione avvenga in assenza di oneri aggiuntivi a carico degli enti territoriali interessati.

L'articolo 7, al comma 5, dispone che la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. Al riguardo, chiede elementi di chiarimento sulla portata normativa e finanziaria dei poteri riconosciuti alla Commissione paritetica in sede di valutazione annuale degli oneri finan-

ziari. In ogni caso, occorre valutare l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale sia trasmessa, oltre alla Conferenza unificata, anche al Parlamento.

L'articolo 8, recante le clausole finanziarie, stabilisce, al comma 1, l'invarianza finanziaria nell'attuazione del disegno di legge in titolo e delle singole intese successive; al comma 2, afferma il principio di copertura finanziaria nel finanziamento dei LEP; al comma 3, prevede che le intese non possano pregiudicare le risorse finanziarie da destinare alle altre Regioni, e la garanzia del finanziamento delle iniziative per la perequazione ordinaria e gli interventi speciali. Al riguardo rileva che, a fronte della previsione della neutralità degli effetti finanziari, nell'articolo sono previste due misure di salvaguardia: all'articolo 4, comma 2, si stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie; all'articolo 3, comma 3, si prevede che, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, a seguito dell'eventuale modifica o revisione dei LEP e del relativo finanziamento, le Regioni e gli enti locali interessati siano tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla revisione delle risorse relative ai suddetti LEP, con le modalità di cui all'articolo 5.

Al riguardo, chiede al Governo ulteriori elementi di valutazione in ordine al rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei LEP, di cui andrebbe chiarita l'eventuale modulabilità, da un lato, e l'esigenza di assicurare, anche in una prospettiva dinamica, gli equilibri di bilancio, dall'altro, tenuto conto delle clausole di garanzia di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 5, del disegno di legge.

In relazione all'articolo 9, in tema di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione della solidarietà sociale, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, chiede al Governo conferma del carattere programmatico e non immediatamente precettivo delle disposizioni ivi previste. Occorre inoltre acquisire ulteriori elementi informativi con particolare riguardo alla lettera b) del comma 1, in ordine alla compatibilità del vincolo sulle spese obbligatorie con la possibile unificazione delle risorse di parte corrente. Si valuta infine l'opportunità di estendere l'obbligo di informativa alla Conferenza unificata, di cui al comma 2, anche al Parlamento, almeno per le attività su cui non è già previsto a legislazione vigente l'intervento delle Camere.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea come la discussione già svolta nell'Ufficio di Presidenza di ieri nonché, precedentemente, in sede plenaria abbia profilato la necessità di un opportuno approfondimento dei profili finanziari del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Tale



necessità emerge oggi dalla stessa relazione illustrativa relativa al provvedimento; in particolare non risulta chiaramente dal testo quali siano i livelli essenziali delle prestazioni che invece risultano centrali sul piano della tenuta dei servizi ai cittadini, e che andrebbero invece esaminati in sede parlamentare sul piano finanziario. Ripropone dunque, richiamando gli interventi già svolti dalla senatrice Castellone nonché dal senatore Patuanelli, la necessità di un approfondimento con apposite specifiche audizioni in sede di indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) richiama le specifiche competenze della Commissione bilancio sui profili finanziari, richiamando altresì le osservazioni sugli articoli del disegno di legge evidenziate dal relatore. Sottolinea come il necessario approfondimento degli effetti finanziari del progetto di autonomia differenziata rilevi non solo alla luce dei contenuti del *dossier* del Servizio del bilancio sul provvedimento, ma anche alla luce dei rilievi svolti dalla Commissione europea in ordine al rischio di minori entrate in termini di gettito nelle casse dello Stato come effetto della riforma. Sottolinea come costituisca un obbligo istituzionale oltre che morale, in qualità di parlamentari investiti dai cittadini, approfondire gli impatti economici di tale testo normativo, che prevede uno stravolgimento dell'assetto istituzionale, di portata strutturale e perciò non comparabile a singoli provvedimenti su cui si prevede il mero parere della Commissione bilancio. Dopo aver evidenziato come, in relazione agli effetti prefigurati dal provvedimento, di carattere permanente, non basterà un *referendum* abrogativo bensì occorrerà procedere a nuove intese per mutarne gli assetti, sottolinea come costituisca un impegno e un obbligo, in qualità di parlamentari, avere ben chiaro il quadro degli effetti finanziari che impatteranno con il nuovo sistema delineato dalla riforma su tutti i cittadini. Occorre quindi analizzare i dati e i numeri inerenti a tali effetti, ascoltando gli esperti, per una compiuta disamina dei profili finanziari del disegno di legge, ciò senza che si concretizzi alcuna sovrapposizione rispetto alle competenze della 1<sup>a</sup> Commissione, bensì approfondendo con apposita indagine conoscitiva i profili propri delle competenze specifiche della Commissione bilancio del Parlamento.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), richiamando i contenuti della relazione illustrativa, evidenzia come emerga la necessità di approfondire con un'indagine conoscitiva gli effetti finanziari del disegno di legge. Esso determinerà un aumento degli squilibri con profili estremamente critici rispetto alle differenti situazioni di regioni che presentino una minore o maggiore compartecipazione del gettito. Occorre affrontare compiutamente l'analisi dei profili finanziari anche in relazione al quadro europeo e alla cornice di natura fiscale, al fine in primo luogo di poter intervenire in senso migliorativo su ogni aspetto di una tale proposta di riforma in relazione al tema centrale dei servizi ai cittadini. Dopo aver sottolineato come non vi sia alcun intento di rallentare l'*iter* dei lavori in sede di



Commissione affari costituzionali, evidenzia infatti come costituisca una specifica competenza della Commissione bilancio quella di approfondire i profili finanziari e i meccanismi di compartecipazione al gettito, anche al fine di chiarire gli effetti in termini di riduzione dei trasferimenti ai sistemi regionali.

Si sofferma quindi sulle complesse connessioni nell'ambito del quadro di finanza pubblica tra le dinamiche dei sistemi regionali e le spese dello Stato, evidenziando come appaia dal dibattito in corso una sottovalutazione da parte della maggioranza di Governo di tali impatti in termini di finanza pubblica, profilo su cui esprime considerazioni fortemente critiche. Dopo aver ricordato come il sistema regionale esista già dal 1970 e costituisca un dato di caratterizzazione e di identità dei diversi sistemi territoriali, sottolinea anche come nei sistemi regionali vi sia da considerare il tema centrale degli enti locali, anche in termini di ricadute concrete in ordine ai LEP. Conclude quindi evidenziando l'importanza di approfondire in via specifica tali impatti economico finanziari, elemento che qualificherebbe i lavori della Commissione bilancio e consentirebbe al Parlamento un esame compiuto e consapevole, atteso che i cittadini chiedono una maggiore qualità dei servizi e non un aumento dei divari.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) formula rilievi critici in ordine alla indisponibilità che risulta emergere da parte delle forze di maggioranza allo svolgimento di un opportuno e specifico approfondimento degli impatti economico-finanziari del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Tale indisponibilità e preclusione sembra mostrare una profonda debolezza delle forze di Governo su tale tema. Dopo aver richiamato il *dossier* del Servizio del bilancio del Senato, evidenzia infatti come tale completa chiusura rispetto al richiesto svolgimento di un opportuno approfondimento risulta non in linea con le necessità del sistema Paese, rispetto alla esigenza di approntare una riforma ben ponderata. Evidenzia infatti come la propria parte politica non abbia affatto una posizione pregiudizialmente contraria all'autonomia differenziata, occorrendo tuttavia ponderarne attentamente gli effetti acquisendo un compiuto quadro conoscitivo. A fronte di questa esigenza di approfondimento dei profili finanziari, che appare emergere con chiarezza, si registra invece una preclusione a priori da parte delle forze di Governo, che rende inadeguati gli strumenti per un compiuto esame del provvedimento. Rivolgendosi al Presidente in qualità di garante dello svolgimento dei lavori e in un'ottica di lealtà istituzionale, sempre centrale nei lavori, invita quindi tutte le forze politiche di maggioranza a non opporsi al tentativo di approfondire gli aspetti più rilevanti di questa riforma assai rilevante per il Paese, formulando considerazioni critiche sulla chiusura che invece risulta emergere dalle forze di maggioranza, del tutto contraria a portare avanti un esame consapevole del provvedimento. Invita quindi la maggioranza di Governo a ragionare in termini più lungimiranti sul tema all'esame, rivedendo la propria posizione di totale chiusura, che appare denotare un

atteggiamento di debolezza politica rispetto, invece, al doveroso approfondimento dei profili finanziari della riforma.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ribadire la posizione già espressa nelle diverse sedi in cui è stato affrontato l'argomento oggetto della discussione odierna, evidenziando ancora una volta le competenze in sede primaria riconosciute alla Commissione affari costituzionali, che sta compiutamente esaminando il disegno di legge. Invita tutte le parti politiche ad una più attenta lettura del testo e dei relativi approfondimenti, poiché il disegno di legge non reca disposizioni dirette modificative dei LEP bensì ridisegna un quadro nell'ambito di un più ampio quadro di riforma. Soffermandosi peraltro sulla osservazione svolta dal relatore in relazione all'articolo 3 del provvedimento, ed in particolare sull'opportunità di valutare il meccanismo del doppio parere parlamentare, evidenzia come si tratti di aspetti di carattere procedurale volti a ogni opportuno miglioramento del testo di riforma. Conclude quindi invitando a mantenere il dibattito sui profili inerenti al testo effettivo del disegno di legge, su cui la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere nell'ambito delle proprie competenze sui profili finanziari.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **Plenaria**

### **83<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(660-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura relativa alla proposta 01.1. Occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 1.1 e 1.11. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.13 e 1.14. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 1.102 (già 1.21). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.29 e 1.30. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.42. Occorre valutare le risorse occorrenti per realizzare quanto previsto dalle proposte 1.48, 1.49 e 1.52.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.101 (già 3.3). Occorre valutare le risorse necessarie per la costituzione e la gestione della banca dati pubblica di cui all'emendamento 3.17. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.20, 3.24 e 3.28. Occorre valutare le risorse necessarie per l'attuazione all'emendamento 3.32. Risulta necessaria la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.35 (identico a 3.102 già 3.36), 3.37 e 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.101 (già 4.33). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 4.103 (già 4.21). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, occorre valutare i profili finanziari della proposta 4-*bis*.0.100 (già 4.0.3). Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi all'emendamento 4-*bis*.0.102 (già 4.0.7). Riguardo alla proposta 4-*bis*.0.103 (già 4.0.8), chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 5.2. Occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 6.103 (già 6.17). Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 6.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle proposte 7-bis.0.100 (già 7.0.3) e 7-bis.0.101 (già 7.0.4). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 7-bis.0.103 (già 7.0.6). Occorre valutare la quantificazione degli oneri per le proposte 7-bis.0.105 (già 7.0.9) (identica a 7-bis.0.106, già 7.0.10) e 7-bis.0.107 (già 7.0.12).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere la quantificazione degli oneri relativi all'emendamento 8.2. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per le proposte 08.1 e 8.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per la proposta 9.9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre verificare i profili finanziari delle proposte 10.4, 10.101 (già 10.20) e 10.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.102 (già 10.21).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, comporta maggiori oneri l'emendamento 11.100 (già 11.2). Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 11.101 (già 11.9).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per la proposta 12.3.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice, fatta eccezione per la proposta 4.103 (già 4.21), la cui valutazione non ostativa è condizionata all'accoglimento di una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

Si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria ad escludere effetti finanziari negativi, altresì sugli emendamenti 3.34 e 4.5, non segnalati dalla relatrice.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine, fa presente che è in via di definizione l'istruttoria degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

La senatrice DAMANTE (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sulle proposte 1.42 e 3.24.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'emendamento 1.42, precisa che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o

maggiori oneri non quantificati né coperti. Con riguardo alla proposta 3.24, risponde che, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile escludere che l'emendamento comporti effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell'istruttoria sui restanti emendamenti da parte del Governo, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,40.*

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine, formula un avviso di contrarietà, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 10.101 (già 10.20), per il quale la valutazione di nulla osta è subordinata alla sua riformulazione nella versione che mette a disposizione della Commissione.

Si pronuncia in senso contrario per i profili finanziari anche sull'emendamento 7-bis.0.104 (già 7.08), non segnalato dalla relatrice.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il senatore LOREFICE (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.4, propone di esprimere un parere non ostativo previo inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, in quanto, a suo avviso, la misura ivi prevista può essere realizzata a invarianza di oneri.

Il PRESIDENTE fa presente che la soluzione proposta non appare percorribile, dal momento che l'emendamento 10.4, al comma 2, presenta la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.11, 1.13, 1.14, 1.102 (già 1.21), 1.29, 1.30, 1.42, 1.48, 1.49, 1.52, 2.1, 3.101 (già 3.3), 3.17, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 3.34, 3.35, 3.102 (già 3.36), 3.37, 3.0.1, 4.5, 4.101 (già 4.33), 4-bis.0.100 (già 4.0.3), 4-bis.0.102 (già 4.0.7), 4-bis.0.103 (già 4.0.8), 5.2, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.6, 6.103 (già 6.17), 6.0.1, 7-bis.0.100 (già 7.0.3), 7-bis.0.101 (già 7.0.4), 7-bis.0.103 (già 7.0.6), 7-bis.0.104 (già 7.0.8), 7-bis.0.105 (già 7.0.9), 7-bis.0.106 (già 7.0.10), 7-bis.0.107 (già 7.0.12), 8.2, 08.1, 8.0.1, 9.9, 10.4, 10.0.1, 10.102 (già 10.21), 11.100 (già 11.2), 11.101 (già 11.9) e 12.3 ».

In relazione all'emendamento 4.103 (già 4.21), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. L’articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

‘Art. 9-ter.

*(Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti)*

1. Ai fini dell’installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell’istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all’interno delle aree previste all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti



di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.” ».

In relazione all'emendamento 10.101 (già 10.20), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

“2-*bis*. Le regioni e le province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*), dell'articolo 4 del medesimo decreto.

2-*ter*. Al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze e delle nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche, comprese le nuove fonti di acque da utilizzare per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna il decreto di cui all'articolo 104, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei”.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria**  
**40<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati approvati gli emendamenti 1.1 e 1.100, trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento. Comunica che, nel frattempo, le predette Commissioni hanno espresso pareri non ostativi su tali emendamenti.

Avverte inoltre che, poiché il disegno di legge è composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1, come modificato, coincide con quella volta a conferire il mandato alla Relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice Versace a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.



Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La relatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) esprime la propria soddisfazione per l'avvenuta approvazione del disegno di legge e un sentito ringraziamento alla Commissione per lo spirito collaborativo e al sottosegretario Mazzi per l'assiduità con cui ha seguito i lavori.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di concentrare l'attività della prossima settimana nella prosecuzione delle audizioni previste in relazione all'affare assegnato n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*), nonché nella prosecuzione dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria**  
**77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*indi della Vice Presidente*  
CANTÙ

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI dichiara proponibili, in esito a ulteriori approfondimenti, gli emendamenti 26.0.4 e 42.0.3, già segnalati dai proponenti.

Comunica che, in base alle indicazioni dei Gruppi, le proposte emendative segnalate dichiarate improponibili nella precedente seduta sono sostituite dagli emendamenti 2.24, 4.5, 4.24, 4.26, 4.28, 5.8, 6.27, 9.11, 12.13, 13.2, 14.0.10, 17.1 (testo 2) – pubblicato in allegato –, 17.20, 19.4, 24.20, 24.27, 24.0.9, 28.3, 28.0.1, 28.0.3, 30.0.9, 32.0.2, 36.4, 36.5, 37.14, 38.0.22, 39.12 (testo 2) – pubblicato in allegato –, 39.0.21, 40.5, 40.8 e 42.0.1. Tutti tali emendamenti risultano proponibili,

ad eccezione dell'emendamento 42.0.1, improponibile per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Comunica altresì che gli emendamenti 22.2 e 42.6 sono stati ritirati; gli emendamenti 38.0.15 e 38.0.37 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/685/15/10 e G/685/16/10 (pubblicati in allegato). Inoltre, sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti, già precedentemente segnalati, 6.11, 24.10 e 40.22 (pubblicati in allegato).

Avverte infine che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti segnalati.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) analizza anzitutto l'emendamento 12.0.7, finalizzato all'istituzione di un fondo per le competenze digitali. Dà poi conto dell'emendamento 26.0.4, nonché degli emendamenti 28.0.2 e 28.0.3, volti rispettivamente all'istituzione di un'indennità per le lavoratrici autonome, relativamente ai casi di violenza di genere e alla tutela dei lavoratori fragili.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) si sofferma sul complesso delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo in riferimento alle disposizioni concernenti l'assegno di inclusione, segnalando in primo luogo la finalità di estendere le possibilità di accesso alla misura, in ragione della sussistenza di un'elevata quota di lavoratori con reddito insufficiente, nonché dell'esigenza di correggere l'impostazione sostanzialmente punitiva del provvedimento riguardo le condizioni per il diritto all'assegno di inclusione. Ulteriori emendamenti hanno lo scopo di potenziare le capacità di intervento degli enti locali nel contesto della disciplina dello strumento dell'assegno di inclusione.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottolinea le finalità essenziali degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti alla salvaguardia delle competenze di Regioni a Statuto speciale e Province autonome, oltre a garantire la compatibilità dell'assegno di inclusione con le erogazioni a carattere sociale già previste da tali soggetti in favore di persone in condizioni di fragilità.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) fa presente che le proposte di modifica di cui è firmatario hanno in primo luogo lo scopo di salvaguardare il carattere universalistico delle misure per l'inclusione, particolarmente nel senso di rimuovere le disposizioni di carattere vessatorio riguardanti la definizione della congruità delle offerte di lavoro. Un altro tema oggetto di emendamenti consiste nella materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di limitare l'ambito dell'occupazione scarsamente retribuita e di creare le condizioni per le giovani generazioni di programmare in modo adeguato il futuro.

Ritiene infine che il Governo avrebbe più opportunamente dovuto sottoporre la normativa in esame al confronto con le parti sociali, parti-

colarmente riguardo a materie quali la formazione continua dei lavoratori, da rendere adeguata all'evoluzione dei settori produttivi.

La senatrice PIRRO (*M5S*) richiama innanzitutto l'attenzione sull'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 48, in base all'esigenza di garantire l'universalità delle misure per l'inclusione, già alla base dell'istituzione del reddito di cittadinanza. Illustra quindi l'emendamento 2.5, il quale è teso a una maggiore equità riguardo al sostegno alle famiglie, mentre l'emendamento 2.11 è finalizzato a comprendere nell'ambito di intervento dell'assegno di inclusione i nuclei familiari con figli maggiorenni impegnati in percorsi di studio.

Dà poi conto delle proposte volte all'adeguamento del criterio di congruità dell'offerta di lavoro alle reali esigenze di vita dei fruitori del sostegno, nonché a garantire il coinvolgimento del medico competente nella valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro. Sono inoltre oggetto di specifici emendamenti le tutele per il personale in regime di *part time* ciclico verticale e la soppressione delle disposizioni onerose concernenti il settore della difesa, oltre al taglio del cuneo retributivo, che occorre rendere strutturale.

Esprime infine rammarico in relazione alla dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 24.0.14, in materia di salario minimo.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra in primo luogo i propri emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, tesi in particolare a conferire carattere universalistico all'assegno di inclusione.

L'emendamento 5.7 è stato presentato al fine di vincolare l'utilizzo dei fondi per la formazione alla realtà dell'offerta di lavoro nei territori, mentre il 6.3 reca una disposizione di potenziamento dell'organico degli assistenti sociali, in riferimento all'impegno di tale categoria professionale nell'ambito della disciplina dell'assegno di inclusione. Questa dovrebbe inoltre essere modificata anche nel senso di agevolare l'accesso in modalità telematiche.

L'emendamento 24.3 ha la finalità di limitare la precarietà lavorativa, a vantaggio dei giovani.

Infine, esprime dubbi circa la congruità delle differenti determinazioni della Presidenza sugli emendamenti 24.0.14 e 39.0.2, in riferimento alla questione dell'improponibilità.

Interviene per illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala specificamente le proposte riguardanti il miglioramento della disciplina in materia di assegno di inclusione, la reinclusione nel mondo del lavoro delle lavoratrici madri, l'incentivazione della certificazione delle competenze e la facilitazione del ricambio generazionale nel lavoro. Ulteriori finalità consistono nell'agevolare le forme di *welfare* aziendale, specialmente a beneficio delle famiglie con figli e monogenitoriali, nonché nell'adeguamento della normativa in materia di somministrazione di lavoro.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti volti a una maggiore equità del trattamento fiscale dei *fringe benefit* per i lavoratori del settore bancario. Segnala inoltre l'esigenza di agevolare l'assunzione di personale extracomunitario qualificato, in periodi di particolare carenza, per i servizi di ristorazione sulle navi commerciali.

Il senatore ZULLO (*FdI*), intervenendo in riferimento al complesso delle proposte emendative della propria parte politica, pone in evidenza i temi della tutela delle donne vittime di violenza, della formazione delle lavoratrici madri, dell'erogazione di *fringe benefit*, della sicurezza e salute sul lavoro, nonché di un migliore trattamento fiscale dei redditi da lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 1° giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

(al testo del decreto-legge)

**G/685/15/10 (già em. 38.0.15)**

SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 27 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote massime previste, che il regolamento di attuazione disciplina le particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per una serie di categorie di lavoratori stranieri;

occorre favorire con le procedure semplificate di ingresso previste dal regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione, i fabbisogni di manodopera rilevati dai settori, quale ad esempio quello dell'edilizia, con la garanzia della loro occupabilità nelle imprese italiane, tenuto conto che, per i suddetti lavoratori, è stata già testata competenza lavorativa e affidabilità,

impegna il Governo

ad introdurre, tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote massime previste (flussi), anche l'ipotesi di ingresso di lavoratori dipendenti di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rinvenienti dall'ultimo bilancio consolidato, operanti in paesi extracomunitari, al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa di tali lavoratori presso le sedi delle suddette imprese o società presenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

---

**G/685/16/10 (già em. 38.0.37)**

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessò che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante « Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 », prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come « gravosa » merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo

a prevedere nella Riforma organica del riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte ad inserire la citata categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti.

---

**Art. 6.****6.11 (testo 2)**

RUSSO, LEONARDI, ZULLO, SATTÀ, BERRINO

*Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« d-bis) le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. ».

---

**Art. 17.****17.1 (testo 2)**

MARTI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: « scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private » con le seguenti: « istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private, »;*

2) *dopo le parole: « percorsi di istruzione e formazione professionale » aggiungere le seguenti: « , dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti »;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: « cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » con le seguenti: « cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;*

*c) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso « 784-ter » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , realizzato avvalendosi dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE). »;*

2) *al capoverso « 784-quater » sostituire le parole: « Le imprese iscritte » con le seguenti: « A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti »;*

3) *dopo il capoverso « 784-quater » aggiungere il seguente: « 784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784-quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito. ».*



**Art. 24.****24.10 (testo 2)**

LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 24.***(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1. al comma 1, al primo periodo, la parola: “dodici” è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;

2. al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

3. al comma 1-*bis*, la parola: “dodici” ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;

4. il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”;

5. il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”.

b) all'articolo 21:

1. il comma 01 è abrogato;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-*bis*. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”.

c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.". ».

---

## Art. 39.

### 39.12 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula  $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$ , ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »

---

## Art. 40.

### 40.22 (testo 2)

RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

la parola "sconto" è sostituita con la seguente "riferimento";

le parole: “al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al momento della stipula stessa” sono sostituite dalle seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al momento della stipula stessa”.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. »

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza della Presidente  
Barbara FLORIDIA*

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Plenaria  
(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022**

(Seguito dell'esame e approvazione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata una nota al Presidente del Consiglio.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**Plenaria  
(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i sena-

tori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (A-IV-RE) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (Fdi) e Marco PELLEGRINI (M5S).

*La seduta termina alle ore 12.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 31 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Presidenza della Presidente*  
COLOSIMO

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10*

